

# STATUTO

della Associazione Culturale " Società di Danza- Circolo Triestino "

ALLEGATO al  
Reg. n. 3686  
OTT. 21  
RR  
Pas.

## Titolo I-L' Associazione

### Art 1) Denominazione

E' costituita l' Associazione Culturale "Società di Danza- Circolo Triestino " ( d' ora in poi Associazione ) la quale è democratica e non ha scopo di lucro intesa come divieto di ripartire i proventi tra gli associati.

Tale Associazione fa parte della Federazione Nazionale della Società di Danza, fondata nel 1991 dal Maestro Fabio Mòllica, di cui condivide finalità, scopi e tessera associativa identificandosi nel suo Statuto.

### Art 2 ) Sede

La sede dell' Associazione è fissata a Trieste in via Zenatti 7/1 presso la socia Marchi Fulvia.

Essa potrà essere variata all' interno della provincia di Trieste con normale delibera dell' Assemblea ordinaria del Circolo.

### Art 3 ) Scopo

L' Associazione si riconosce nelle finalità e negli scopi dell' Associazione nazionale " Società di Danza ", riconoscendone lo statuto e la tessera. Scopo principale è la diffusione della cultura di danza nei suoi aspetti sociali, ludico, rappresentativi, come forma di aggregazione sociale, forma d' arte, cultura e spettacolo. In particolare l' associazione potrà:

- a) organizzare corsi di formazione e perfezionamento nei vari campi dell' attività di danza aperti alla cittadinanza
- b) organizzare corsi di danza per gli studenti e/o insegnanti dei diversi ordini e gradi scolastici
- c) promuovere incontri, dibattiti, conferenze, congressi e iniziative culturali per l' approfondimento e la diffusione dell' arte della danza.

## Titolo II- Soci

### Art 4) Soci

Possono far parte della Associazione persone fisiche, enti, associazioni e circoli, i quali avranno diritto a un solo voto. I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal Comitato Direttivo dell' Associazione. La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell' Associazione, non costituisce titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.

Per essere ammessi all' Associazione occorre inoltrare domanda scritta su modello preposto al consiglio direttivo ( che valuterà in merito, dando una risposta a seguito di una riunione verbalizzata), pagare la tessera di iscrizione ed accettare le norme statutarie e il suo relativo Regolamento.

La qualifica di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità. I casi di indignità saranno sanciti dall' Assemblea dei soci. Si potrà disporre il versamento di quote straordinarie in corso d'anno in considerazioni di particolari attività dell' Associazione.

## **TITOLO III- Organi dell' Associazione**

### **Art 5) Sono organi dell' Associazione**

- l' assemblea dei soci
- -il comitato direttivo
- -il Presidente
- il segretario
- il revisore dei conti

### **Art 6) L' Assemblea dei Soci**

L' assemblea dei soci si riunisce una volta l' anno entro 6 mesi dalla chiusura dell' anno sociale nella sede sociale o altrove, secondo quanto indicato nell' avviso di convocazione che deve essere comunicato ai soci almeno otto giorni prima della convocazione della assemblea. Essa delibera sul bilancio consultivo e preventivo, su indirizzi e direttive generali della associazione, sulla nomina del Comitato Direttivo, di cui elegge il Presidente e il Revisore dei conti, e infine sulle modifiche dello Statuto. Le decisioni vengono prese con la maggioranza semplice dei presenti.

### **Art 7) Il Comitato Direttivo**

Il Comitato direttivo è l' organo esecutivo dell' assemblea dei soci. E' composto dal Presidente eletto dall' assemblea, da un Vice-Presidente, dal segretario nominato dal comitato stesso e dal direttore artistico. Nessun compenso è dovuto ai membri del consiglio. Si riunisce su convocazione del Presidente. Assume le sue decisioni con la maggioranza dei membri presenti. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente. Gestisce l' Associazione, procede alla compilazione del Regolamento per il funzionamento della stessa, approvato dall' assemblea e successivamente rispettato da tutti gli associati.

### **Art. 8) Il Presidente**

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell' Associazione, dirige l' attività dell' associazione e adotta i provvedimenti necessari per il suo funzionamento. In caso di impedimento è sostituito pro tempore dal Vice-Presidente. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

### **Art 9 ) Il Segretario**

Il segretario provvede all' esecuzione dei provvedimenti adottati dal Comitato direttivo e dal Presidente, esercita inoltre le funzioni che gli sono delegate dal Presidente. Il segretario dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

### **Art 10 ) Il Revisore dei conti**

Il revisore contabile ha il compito di verificare almeno una volta nel corso dell' anno la contabilità dell' Associazione. Ha inoltre il compito di verificare la correttezza del bilancio, corredandolo di una relazione che dovrà essere sottoposta all' assemblea dei soci. Il revisore dei conti dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

## TITOLO IV Esercizio sociale

**Art 11)** L'anno sociale inizia il primo ottobre di ogni anno e dura fino al 30 settembre dell'anno successivo. Il bilancio di esercizio si chiude il 30 settembre di ogni anno.

**Art 12 ) Scioglimento.**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea, la quale provvederà alla nomina di un liquidatore in ordine alla devoluzione dell'attivo patrimoniale in beneficenza.

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile.

Trieste 8 ottobre 2016

La Presidente *Carla Colling*

